

**Webinar 1° Marzo 2022**

***I procedimenti amministrativi in materia di comunicazione  
elettronica (banda larga e impianti radioelettrici)***

**Risposte alle domande poste in chat**

**a cura di  
Massimo Puggioni**

## Domande & Risposte

### 1. Caso di realizzazione di traliccio per successiva posa delle antenne. L'UTC cosa rilascia, un PdC?

La sola realizzazione di un traliccio senza impianti radioelettrici è soggetta alla normale disciplina edilizia e, ove ammissibile secondo la pianificazione urbanistica vigente, è soggetta a permesso di costruire. Si ritiene, in ogni caso, che il principio di unicità del procedimento, sancito tanto dal DPR 160/2010 che dal D.Lgs. n. 259/2003, imponga che ove il traliccio sia finalizzato all'installazione di un apparato radioelettrico da parte del medesimo soggetto il titolo abilitativo debba essere conseguito con un'unica istanza che contempli tutti i profili connessi con l'intervento nel suo complesso.

### 2. In relazione alla domanda precedente, può riassumere la giurisprudenza in materia di titolo edilizio per la realizzazione di impianti radioelettrici? Esso è sostituito dall'autorizzazione di cui all'art. 44?

L'art. 3 comma 1 lett. e) punto 4 del D.P.R. 380/01 dispone chiaramente che rientri negli interventi di nuova costruzione che necessitano di permesso di costruire *"l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"*. Dopo una serie di sentenze che escludevano la necessità del permesso di costruire in quanto tale punto doveva ritenersi implicitamente abrogato dal D.Lgs. n. 259/2003, recentemente la giurisprudenza si è allineata nel ritenere che l'intervento sia di per sé soggetto a permesso di costruire, il quale tuttavia non deve essere rilasciato come atto a sé stante ma in seno all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 259/2003, secondo le regole del procedimento unico. La Terza Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 12 maggio 2017, ha chiarito che la sottoposizione di siffatti impianti al titolo abilitativo edilizio *"non soffre eccezione per effetto della disciplina dettata dall'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. n. 259 del 2003. Tale ultima disposizione reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, abbinando all'interno di un unico procedimento - a fini di semplificazione ed accelerazione del rilascio dell'atto conclusivo - la verifica dell'osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radioelettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi alla porzione di territorio su cui interviene l'installazione dell'impianto, ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato"*. La Sezione ha avuto cura di aggiungere che *"La sottrazione al regime autorizzatorio non trova, inoltre, sostegno nell'assimilazione, ai sensi dell'art. 86, terzo comma, del D.Lgs. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle "opere di urbanizzazione primaria". Anche tali ultimi interventi - come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto e.2) del D.Lgs. n. 380 del 2001 - per l'effetto modificativo dell'assetto del territorio ad essi peculiare si qualificano come "nuova costruzione" e non sono sottratti al controllo comunale previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 380 del 2001 citato"* (Cons. Stato Sez. III, Sent., 19/05/2014, n. 2521).

### 3. Il permesso di costruire quando si rilascia per queste opere? Qui si parla di fibra ottica.

La domanda non è chiara; ad ogni modo, l'art. 43, comma 4 del D.Lgs. n. 259/2003 prevede espressamente che *"Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica"*. Il titolo edilizio è invece necessario per la realizzazione di impianti radioelettrici, come esplicitato nella risposta al quesito precedente.

### 4. Se il nuovo impianto prevede la realizzazione di un locale in muratura per gli impianti a terra, anche in questo caso non è necessario un titolo edilizio?

Il titolo edilizio è sempre dovuto tranne che per gli interventi di *installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica*, ma lo stesso si consegue nell'ambito del procedimento unico di cui agli articoli 44 e seguenti del D.Lgs. n. 259/2003, anche per i manufatti accessori all'esercizio dell'impianto.

**5. L'inoltro ad ARPA è fatto direttamente dal richiedente o deve essere fatto dal SUAP?**

La norma non chiarisce in maniera univoca tale aspetto, ma si ritiene che valgano le comuni regole di gestione del procedimento unico e che la trasmissione ad ARPA debba quindi essere fatta dal SUAP.

**6. Può indicare l'iter per le pratiche che necessitano del parere di ENAC/ENAV? Si tratta di impianti in aree di campi volo o aeroporti ... loro hanno un termine di procedimento a 180 gg. e anche oltre ... L'ENAC ad es. risponde che non ha personale sufficiente per partecipare alle Conferenze di servizi ... tanto non partecipa, si fa in modalità asincrona mediante pareri ...**

Come espressamente previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, per l'acquisizione del parere relativo alla valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45 del medesimo decreto, illustrati durante il webinar.

**7. Nel caso di istanza di autorizzazione di nuovo traliccio, dove da asseverazione vincoli il professionista delegato indica che è necessario provvedere all'iter autorizzativo dell'ENAC/ENAV con istanza inerente agli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, il SUAP deve richiedere che sia allegata all'istanza (dimostrazione della PEC di avvenuta consegna in ENAC) o può trasmettere ad ENAC la pratica richiedendone il parere?**

Si applica l'art. 14-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, e il SUAP in qualità di amministrazione procedente provvede alla trasmissione della documentazione agli enti coinvolti nella conferenza di servizi contestualmente all'indizione della conferenza stessa. Ciò non esclude che per cortesia l'interessato possa in aggiunta provvedere a trasmettere la documentazione all'ENAC anche attraverso l'apposito applicativo.

**8. E come ci si regola sui tempi? La durata del procedimento SUAP è di 90 gg, mentre l'iter di ENAC è di 120 gg.**

Come espressamente previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, per l'acquisizione del parere relativo alla valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45 del medesimo decreto, illustrati durante il webinar.

**9. Nel caso in cui, a scadenza termini del procedimento SUAP, il parere ENAC non sia ancora pervenuto, il SUAP può considerare il parere ENAC come prescrittivo, dunque rilasciare il provvedimento finale inserendo la frase che l'autorizzazione è subordinata all'ottenimento di nulla osta alla navigazione aerea prima dell'inizio lavori, oppure il parere ENAC è da considerarsi vincolante quindi il procedimento prende i tempi di ENAC?**

La norma prevede espressamente che *"Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito"*. In ogni caso un parere tardivo sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990.

Non esiste alcuna norma che impone di seguire i termini previsti dalla normativa settoriale per i pareri "vincolanti".

**10. Per la pubblicizzazione dell'istanza ricevuta dal SUAP è sufficiente che sia presente la domanda/SCIA sul portale dell'ente?**

La norma non indica espressamente quali elementi devono essere pubblicati, limitandosi a prescrivere che *"Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto"*. Si ritiene comunque preferibile pubblicare un avviso con i dati fondamentali della pratica piuttosto che l'istanza o la SCIA.

**11. La pubblicazione su Albo pretorio che periodo è meglio preveda? I 90 gg? Quando è meglio pubblicare l'informativa, subito o dopo i termini endoprocedimentali per verificarne il prosieguo istruttorio?**

La norma non indica espressamente le tempistiche della pubblicazione, limitandosi a prescrivere che *“Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto”*. Si ritiene orientativamente sufficiente una pubblicazione per 15 giorni effettuata sin dalle prime fasi di gestione del procedimento.

**12. Può riassumere quali adempimenti in materia di ostacoli alla navigazione aerea sono da attivare per gli impianti radioelettrici e quando?**

Si tratta di una normativa complessa e non sintetizzabile in questa sede; informazioni in merito possono essere reperite sul sito <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>.

Si consiglia in particolare di prendere visione del documento reperibile al seguente link: [https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Giu/Verifica\\_preliminare\\_Rev0\\_Febbraio\\_2015.pdf](https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Giu/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf).

**13. Come ci si comporta nel caso di necessità di parere ENAC? Si può applicare il silenzio assenso?**

La norma prevede espressamente che *“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”*.

**14. Può delineare i rapporti tra Comune e SUAP associato nel procedimento di cui agli artt. 44 e 45? In particolare il silenzio del Comune.**

Laddove fosse indetta la conferenza di servizi, la norma prevede espressamente che *“Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”*. La disposizione si applica a prescindere da quali siano l'amministrazione procedente e quelle coinvolte nella conferenza di servizi.

Ove non fosse indetta la conferenza di servizi, si applica l'art. 7 comma 3 del DPR n. 160/2010, il quale dispone che *“Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge”*. L'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge n. 112/2008 prevede che *“in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”*.

**15. Può dettagliare bene poi l'ex art. 88? È SUAP come per gli altri aspetti o ha più aspetti da Lavori pubblici?**

L'argomento è stato illustrato nella parte finale del webinar. L'art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, nella nuova formulazione, prevede che *“Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree”*.

L'Ente competente alla gestione del procedimento coincide pertanto con quello proprietario

delle aree. Lo stesso articolo precisa altresì che *“Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo”*.

Ove l’istanza rientrasse nella competenza del Comune secondo quanto sopra indicato e si trattasse di impianto connesso all’esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, come nella generalità dei casi, si ricade nella competenza del SUAP.

**16. Gli impianti di comunicazione elettronica devono essere ricondotti alla competenza del SUAP? Le norme fanno riferimento alla competenza dell’Ente locale.**

L’art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, nella nuova formulazione, prevede che *“Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree”*.

L’Ente competente alla gestione del procedimento coincide pertanto con quello proprietario delle aree. Lo stesso articolo precisa altresì che *“Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo”*.

Ove l’istanza rientrasse nella competenza del Comune secondo quanto sopra indicato e si trattasse di impianto connesso all’esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, come nella generalità dei casi, si ricade nella competenza del SUAP.

**17. Dove si trova un bel testo coordinato del 259/2003?**

Sul portale Normattiva è possibile consultare il testo vigente del D.Lgs. n. 259/2003 al seguente link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259>.

**18. In quali casi è obbligatorio convocare una Cds con termini dimezzati ai sensi dell’art 44 del decreto? Il procedimento di cui art. 44 del D.Lgs. 259/2003 deve applicarsi anche alla scia scondizionata o alla comunicazione condizionata?**

L’art. 44, comma 7 del D.Lgs. n. 259/2003 prevede espressamente che *“Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”*. Le tempistiche di cui all’art. 44 si applicano anche ai casi di SCIA o comunicazione condizionata.

**19. La normativa non tiene presente che, ad es. per gli impianti sotto controllo ENAC/ENAV, sono molto complesse le rilevazioni da parte di questa agenzia ... da qui i termini di 180 gg neanche 120 gg ...**

Come espressamente previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, per l’acquisizione del parere relativo alla valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45 del medesimo decreto, illustrati durante il webinar.

**20. Ma quali sono i casi in cui le stazioni radio base sono da valutare ai fini della navigazione aerea? Ci sono limiti dimensionali?**

Si tratta di una normativa complessa e non sintetizzabile in questa sede; informazioni in merito possono essere reperite sul sito <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>.

Si consiglia in particolare di prendere visione del documento reperibile al seguente link: [https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Giu/Verifica\\_preliminare\\_Rev0\\_Febbraio\\_2015.pdf](https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Giu/Verifica_preliminare_Rev0_Febbraio_2015.pdf).

**21. La gestione del procedimento è competenza del SUAP o del SUE?**

I procedimenti di cui agli articoli da 44 a 46 sono sempre di competenza comunale.

*L'art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, nella nuova formulazione, prevede che "Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree". L'Ente competente alla gestione del procedimento coincide pertanto con quello proprietario delle aree. Lo stesso articolo precisa altresì che "Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo".*

Ove la pratica rientrasse nella competenza del Comune secondo quanto sopra indicato e si trattasse di impianto connesso all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, come nella generalità dei casi, si ricade nella competenza del SUAP; negli altri casi, la competenza è del SUE.

**22. Ai sensi dell'art 44 del decreto quale è il termine per l'acquisizione dell'assenso di Soprintendenza?**

Come illustrato durante il webinar, si applica il termine di 45 giorni.

**23. Le istanze per banda larga ed impianti di rete fissa quindi non vanno presentati ad un SUAP associato, ma direttamente al comune interessato?**

*L'art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, nella nuova formulazione, prevede che "Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree". L'Ente competente alla gestione del procedimento coincide pertanto con quello proprietario delle aree. Lo stesso articolo precisa altresì che "Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo".*

Ove la pratica rientrasse nella competenza del Comune secondo quanto sopra indicato e si trattasse di impianto connesso all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, come nella generalità dei casi, si ricade nella competenza del SUAP.

**24. Una richiesta di manomissione del suolo pubblico finalizzata alla posa di impianti fissi di banda larga e comunque di infrastrutture di servizio (es. reti gas, energia, ecc.) deve essere presentata al SUAP o può essere inviata al protocollo del Comune interessato dai lavori di manomissione?**

*L'art. 48 del D.Lgs. n. 259/2003, nella nuova formulazione, prevede che "Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono*

*tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree". L'Ente competente alla gestione del procedimento coincide pertanto con quello proprietario delle aree. Lo stesso articolo precisa altresì che "Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo".*

Ove la pratica rientrasse nella competenza del Comune secondo quanto sopra indicato e si trattasse di impianto connesso all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, come nella generalità dei casi, si ricade nella competenza del SUAP.

- 25. Nel caso in cui un soggetto proponente presenti istanza di autorizzazione per il solo manufatto (traliccio) con l'impegno di presentare, solo a seguito dell'ottenimento della suddetta autorizzazione, la documentazione relativa alle emissioni e ai campi magnetici, l'istanza si considera ammissibile? In caso negativo, qualora sia già stata convocata la Conferenza di Servizi e siano già trascorsi i 15 giorni per la richiesta di integrazioni, come si può procedere?**

La sola realizzazione di un traliccio senza impianti radioelettrici è soggetta alla normale disciplina edilizia e, ove ammissibile secondo la pianificazione urbanistica vigente, è soggetta a permesso di costruire. Si ritiene, in ogni caso, che il principio di unicità del procedimento, sancito tanto dal DPR 160/2010 che dal D.Lgs. n. 259/2003, imponga che ove il traliccio sia finalizzato all'installazione di un apparato radioelettrico da parte del medesimo soggetto il titolo abilitativo debba essere conseguito con un'unica istanza che contempli tutti i profili connessi con l'intervento nel suo complesso; in tali casi l'istanza parziale deve essere regolarizzata entro un termine fissato dall'amministrazione.

- 26. I gestori devono sempre presentare il piano annuale di localizzazione degli impianti?**

L'art. 8, comma 1 della Legge della Regione Piemonte n. 19/2004 prevede che *"I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente"*. Si tratta di un adempimento previsto dalla normativa regionale, tuttora dovuto.

- 27. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 di competenza del Comune è rilasciata dal SUAP o quest'ultimo assume il provvedimento conclusivo sulla scorta dell'autorizzazione rilasciata da altro ufficio comunale?**

Ogni Comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, designa l'ufficio interno competente a esprimersi nel merito.

- 28. Il piano annuale è una comunicazione. se esso presenta difformità alle leggi o ai regolamenti qual è la disciplina applicabile? Lo stesso della SCIA?**

L'art. 8, comma 1 della Legge della Regione Piemonte n. 19/2004 prevede che *"I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente"*. La norma regionale non prevede espressamente l'approvazione di detto piano, né prevede che esso debba essere valutato. Si ritiene pertanto che le verifiche sulla conformità debbano essere compiute in relazione ai singoli procedimenti successivi, non escludendo tuttavia che il Comune segnali al gestore eventuali difformità qualora rilevabili già dal piano annuale presentato.

**29. Le pratiche inerenti alla fibra ottica (per opere di scavi e occupazione suolo pubblico) vengono trasmesse direttamente all'ente proprietario della strada e in caso di paesaggistica direttamente alla Soprintendenza. È corretto questa procedura o devono comunque SEMPRE passare dallo Sportello Unico?**

Ove si trattasse di impianti connessi all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi, come nella generalità dei casi, si ricade nella competenza del SUAP.

**30. Nel caso di più interessi pubblici coinvolti è possibile integrare il procedimento mediante indizione di conferenza di servizi "istruttoria"?**

Si ritiene che la conferenza istruttoria possa essere indetta dal Comune ove lo ritenga necessario, al di fuori dei casi nei quali la norma stessa impone l'indizione di una conferenza decisoria.

**31. A quali profili di valutazione attiene l'autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 44? In quali casi tale autorizzazione può essere negata?**

Il Comune verifica la compatibilità dell'intervento con la pianificazione urbanistica locale e con i regolamenti comunali vigenti, e può negare l'autorizzazione in caso di contrasto.

**32. Come ci si deve comportare nel caso in cui sia già esistente e funzionante un traliccio con sopra 3 impianti di gestori di telecomunicazioni e si riceva un'istanza da parte di un altro proponente il quale intende realizzare a circa 30 mt dal traliccio esistente un'altra struttura analoga senza specificare quali impianti andrà ad ospitare? La società che ha costruito il primo traliccio ha già dichiarato che ci sono ancora 2 posti liberi sulla sua struttura ed è stata progettata per essere eventualmente ampliata.**

Nella normativa non è stabilito alcun obbligo generale di utilizzare le infrastrutture preesistenti. Se la nuova installazione non è in contrasto con la pianificazione urbanistica locale e con i regolamenti comunali vigenti, e se rispetta i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale, non si ravvisano elementi che possano giustificare un diniego dell'istanza.

**33. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la pubblicazione dell'istanza dev'essere fatta dallo Sportello associato (in questo caso verrebbe pubblicata sul sito istituzionale di un altro ente, Provincia) oppure è consigliabile farla pubblicare dal Comune competente?**

Si ritiene opportuno che la pubblicazione venga disposta sia sull'albo pretorio del Comune interessato, sia su quello dell'Amministrazione procedente, se diversa dal Comune.

**34. Nel caso di Conferenza di Servizi asincrona indetta da un Suap associato ai sensi dell'art 44 del decreto quale determinazione deve assumere la conferenza in caso di silenzio del Comune e della Soprintendenza - uniche amministrazioni coinvolte e competenti?**

La conferenza di servizi si conclude sempre con una determinazione motivata di conclusione del procedimento, che (salvo il caso di provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea) in caso di mancata espressione di tutti gli enti coinvolti prenderà atto del tacito assenso e autorizzerà la realizzazione dell'intervento senza condizioni, conformemente al disposto di cui all'art. 14-bis della legge n. 241/1990.

**35. Poiché i lavori della conferenza si chiudono con i tempi dimezzati, in caso di mancata espressione di uno o più pareri necessari, il silenzio assenso si forma immediatamente oppure occorre aspettare il 90° giorno comunque per la chiusura del procedimento?**

Il tacito assenso si forma alla scadenza dei termini della conferenza di servizi, anche se dimezzati, e il SUAP deve provvedere all'emissione del provvedimento nei cinque lavorativi successivi. Si evidenzia che un eventuale provvedimento emesso dopo i 90 giorni sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis della stessa legge n. 241/1990.